

COMUNE DI CERRO AL VOLTURNO

Provincia di ISERNIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 3 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 50/2016
(articoli 43, commi da 3 a 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, "PORTA A PORTA", TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI D'IGIENE URBANA

CIG.: 7066402367

SOMMARIO DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1. Oggetto dell'appalto
- Art.2. Servizi complementari e nuovi servizi
- Art.3. Carattere dei servizi
- Art.4. Osservanza delle disposizioni legislative
- Art.5. Ambito territoriale di svolgimento dei servizi
- Art.6. Durata dell'appalto
- Art.7. Obiettivi di raccolta differenziata

ASPETTI ECONOMICI

- Art.8. Corrispettivo dell'appalto
- Art.9. Invariabilità del corrispettivo e revisione
- Art.10. Pagamenti del corrispettivo
- Art.11. Riscossione dei tributi
- Art.12. Spese

RAPPORTI TRA IL L'ENTE APPALTANTE E LA SOCIETÀ APPALTATRICE

- Art.13. Stipula del contratto
- Art.14. Consegna dei servizi
- Art.15. Obbligo di continuità dei servizi
- Art.16. Riserve e reclami
- Art.17. Proprietà dei rifiuti raccolti e relative destinazioni
- Art.18. Controlli
- Art.19. Cauzione definitiva
- Art.20. Cooperazione
- Art.21. Gestione provvisoria
- Art.22. Subappalto
- Art.23. Cessione del contratto e trasformazione della Società Appaltatrice
- Art.24. Cessione del credito
- Art.25. Tutela della privacy
- Art.26. Riservatezza
- Art.27. Penali
- Art.28. Esecuzione d'ufficio
- Art.29. Recesso

- Art.30. Risoluzione del contratto
- Art.31. Controversie ed elezione di domicilio
- Art.32. Disposizioni particolari
- Art.33. Variazione delle utenze servite
- Art.34. Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Art.35. Rinvio a disposizioni di legge
- Art.36. Spese contrattuali

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

- Art.37. Piano di Lavoro e monitoraggio delle attività eseguite
- Art.38. Monitoraggio della qualità, efficienza ed efficacia dei servizi
- Art.39. Responsabilità del servizio
- Art.40. Personale
- Art.41. Reperibilità del personale
- Art.42. Sicurezza sul lavoro
- Art.43. Obblighi e responsabilità della Società Appaltatrice
- Art.44. Rischi legati all'esecuzione dei servizi e copertura assicurativa
- Art.45. Caratteristiche degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali di consumo
- Art.46. Uso, collocamento e manutenzione delle attrezzature per il servizio

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. Oggetto dell'appalto

In attuazione della normativa vigente, ispirandosi ai criteri di sostenibilità ambientale di cui al decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, il Comune di Cerro al Volturno provvederà alla gestione dei servizi di Igiene urbana, come di seguito specificati, secondo i dettagli contemplati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare Tecnico cui si rimanda per le parti di interesse.

Oggetto dell'appalto, in generale, è il complesso delle attività di igiene urbana e raccolta rifiuti, comprensiva di trasporto dei medesimi presso gli impianti di destinazione, ed ogni onere amministrativo ed economico connesso. Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività che l'Ente Appaltante intende affidare ad una Società specializzata esterna all'Ente, di seguito denominata Società Appaltatrice:

1. Raccolta differenziata porta a porta o di prossimità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani di almeno le seguenti frazioni: organico, olii vegetali esausti, carta e cartone, plastica, vetro, metalli e secco non riciclabile;
2. Raccolta differenziata per tutte le utenze commerciali alimentari e nel settore della ristorazione presenti sul territorio comunale;
3. Gestione eventuale della raccolta differenziata presso postazioni stradali *ad hoc*, di adeguata capacità, opportunamente inserite nel contesto urbanistico ed ambientale circostante, senza procurare intralcio al traffico ordinario;
4. Raccolta "dedicata" di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani per almeno le seguenti frazioni di: RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), ingombranti, pile, farmaci, verde, oli vegetali esausti, inerti, abiti usati e trasporto ad impianti autorizzati;
5. Raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree pubbliche o di pubblica fruizione, in tutto il territorio comunale;
6. Raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti cimiteriali ogni 15 giorni e comunque su richiesta dell'amministrazione.
7. Trasporto e avvio a recupero delle frazioni raccolte, presso impianti debitamente autorizzati;
8. Servizio di lavaggio e disinfezione dei contenitori posizionati su suolo pubblico per rifiuti di tutte le tipologie;
9. Il servizio verrà effettuato tramite l'ausilio dei mastelli;
10. Campagna di comunicazione;
11. Gestione rapporto con le utenze;
12. Controllo e vigilanza sul corretto conferimento dei rifiuti.

Le modalità organizzative ed esecutive dei servizi sopraindicati sono dettagliatamente descritte nel Disciplinare Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

È inclusa la raccolta dei rifiuti ovunque accumulati, anche sfusi, nelle aree e punti assegnati, sia immessi negli appositi contenitori sia depositati a terra nelle zone intorno ai contenitori stradali e comunque in generale la raccolta di tutti i rifiuti abbandonati sul territorio comunale.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà formulato **l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016.**

Art.2. Servizi complementari e nuovi servizi

L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di affidare, mediante procedura negoziata, alla medesima Società Appaltatrice prestatrice del servizio principale: ai sensi e per gli effetti dell'Art. 63 edell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 servizi complementari non compresi nel presente capitolato speciale di appalto, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il servizio all'utenza o nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati con gara, conformi al presente capitolato speciale di appalto.

Art.3. Carattere dei servizi

Le attività inerenti alla gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono di competenza dei Comuni, che le esercitano con diritto di privativa nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, mediante appalto ad Enti o Imprese specializzate iscritte all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. I servizi di igiene urbana di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 177, comma 2 del D.Lgs.152/06, sono da considerarsi ad ogni effetto servizi di pubblico interesse. Essi, pertanto, non potranno essere sospesi o abbandonati, se non per dimostrata causa di forza maggiore. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale che dipendessero da motivi direttamente imputabili alla Società Appaltatrice, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In caso di sciopero del personale la Società Appaltatrice, è tenuta, comunque, a garantire i servizi indispensabili, e a rispettare le disposizioni della Legge 146/90, modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Art.4. Osservanza delle disposizioni legislative

La Società Appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, o che potranno essere emanati durante il corso dell'appalto, a carattere nazionale, regionale e comunale, comprese le norme del Regolamento Comunale e le Ordinanze Municipali, nonché i documenti di indirizzo dell'Amministrazione Regionale e Provinciale. In particolare, la Società Appaltatrice deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. Le modalità di gestione dell'appalto di cui al presente Capitolato sono in ogni caso di competenza dell'Ente Appaltante, che individua le soluzioni tecniche più idonee per l'efficacia ed efficienza del servizio. Nell'espletamento dei servizi la Società Appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le disposizioni e ad osservare tutte le direttive che vengono emanate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto le cui attività di controllo dovranno essere facilitate e supportate (in termini di collaborazione e supporto di risorse materiali e di attrezzature) a carico della S.A.. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta all'Ente Appaltante, che potrà esercitarlo nella maniera che riterrà più opportuna.

Art.5. Ambito territoriale di svolgimento dei servizi

Il territorio oggetto del servizio è quello di pertinenza del Comune di Cerro al Volturno. I servizi di cui all'Art.1 devono essere svolti all'interno dell'intero territorio dell'Ente Appaltante.

Art.6. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in mesi 36 (trentasei). Nel caso in cui l'Autorità d'Ambito, in attuazione a quanto disposto dagli art. 200 – 202 – 204 del D.Lgs. n. 152/2006, proceda all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel corso di esecuzione del contratto di appalto, questo potrà cessare anticipatamente, ed in ogni caso sarà applicabile la disciplina

stabilita a tale data dalle vigenti disposizioni normative in materia. Alla sua scadenza, il contratto può essere rinnovato come eventualmente previsto dal bando. Al termine dell'appalto, qualora la procedura per il rinnovo del contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, l'Appaltatore si obbliga fin d'ora **all'eventuale proroga tecnica** del contratto, per un periodo non superiore a complessivi **mesi 12 (dodici)**, finalizzata alla conclusione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto; in tale caso, i servizi saranno prestati dall'Appaltatore alle medesime condizioni economiche del presente Capitolato, fatta salva l'applicazione della revisione prezzi nelle forme previste dalla legge e mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima. Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti in ambiti o bacini territoriali da parte della Regione Molise (art. 3 bis del D. L. 138/2011 e s.m.i. e artt. 201/204 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'Impresa appaltatrice, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente Appaltante.

Art.7. Obiettivi di raccolta differenziata.

L'Ente Appaltante si prefigge di raggiungere gli obiettivi di legge per la raccolta differenziata. Le scelte organizzative descritte nel presente capitolato hanno come priorità il raggiungimento di una raccolta differenziata media annua non inferiore al 65%, o superiore in base ad eventuali disposizioni di legge che dovessero essere emanate, a partire dall'avviamento del servizio, e rispettando gli obiettivi minimi di legge che verranno fissati per i successivi anni. La raccolta differenziata verrà calcolata su base annua. Per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, così stabiliti e come verranno fissati dalle successive disposizioni di legge, il Comune addebiterà all'Appaltatore le relative penali, fissate all'Art. 27 del presente Capitolato. A tal fine, si richiede alla Società Appaltatrice costante impegno e collaborazione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, richiamati nel Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato, con particolare riferimento alle situazioni in cui la Società Appaltatrice abbia un impatto diretto sul comportamento dell'utenza (gestione dei Centri di Raccolta, informazione all'utenza costantemente aggiornata ed in generale presenza costante ed attiva sul territorio comunale). La percentuale di raccolta differenziata verrà calcolata con il "Metodo standardizzato di certificazione della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani". L'Ente Appaltante applicherà alla Società Appaltatrice le penalità previste all'Art. 27 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, qualora il risultato ottenuto in termini di percentuale di raccolta differenziata sia inferiore agli obiettivi minimi sopra citati, per cause imputabili alla Società Appaltatrice medesima.

ASPETTI ECONOMICI

Art.8. Corrispettivo dell'appalto

I corrispettivi dei servizi da espletare hanno la seguente suddivisione economica:

BASE D'ASTA SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO € 275.400,00 oltre iva suddivisa come segue:

- ONERI DELLA SICUREZZA (*) € 5.400,00 oltre iva
- IMPORTO A BASE D'APPALTO (compreso oneri sicurezza) € 270.000,00 oltre iva

(*) non soggetti a ribasso.

A fronte di apposita delega dell'Ente Appaltante, i ricavi dei corrispettivi disposti dai Consorzi di filiera del CONAI saranno corrisposti interamente e direttamente alla Società Appaltatrice, così come saranno a carico della Società Appaltatrice gli oneri per il conferimento in discarica della frazione indifferenziata e dei rifiuti organici.

Art.9. Invariabilità del corrispettivo e revisione

Il corrispettivo di cui al precedente articolo resterà fisso e invariabile.

Art.10. Pagamenti del corrispettivo

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolare effettuazione dei servizi appaltati e previa verifica del DURC. I compensi eventualmente dovuti per attività non comprese nel canone di cui all'Art.2, verranno fatturati dalla Società Appaltatrice e corrisposti dall'Ente Appaltante congiuntamente ai canoni per il servizio ordinario. Inoltre, per i servizi di cui all'Art.2, la Società Appaltatrice dovrà allegare alla fattura copia dell'ordine di servizio con il quale tali servizi siano stati richiesti. Oltre al relativo documento di pagamento, la Società Appaltatrice dovrà allegare, pena la sospensione del pagamento un report con dettaglio dell'attività svolta, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti conferiti, divisi per tipologia e sito di conferimento. Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato, verranno applicati gli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente.

Art.11. Riscossione dei tributi

I proventi derivanti dai tributi connessi ai servizi del presente appalto, sono di esclusiva competenza e pertinenza dell'Ente Appaltante, che provvederà alla loro riscossione, salva l'attuazione della disciplina dettata dall'articolo 238, comma 3 del D.Lgs. 152/06. A fronte di apposita delega dell'Ente Appaltante, i ricavi dei corrispettivi disposti dai Consorzi di filiera del CONAI, saranno invece corrisposti interamente alla Società Appaltatrice.

Art.12. Spese

La Società Appaltatrice è espressamente obbligata a rimborsare all'Ente Appaltante tutte le spese di qualsiasi tipo che l'Ente dovesse sostenere per inadempimenti della medesima agli obblighi e ad essa spettanti, oltre al pagamento degli interessi legali vigenti, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti.

RAPPORTI TRA L'ENTE APPALTANTE E LA SOCIETÀ APPALTATRICE

Art.13. Stipula del contratto

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'Appaltatore, mentre sarà impegnativa per l'Ente Appaltante solo dopo la sottoscrizione del contratto. L'Appaltatore dovrà essere disponibile alla stipula del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa, alla presenza dell'ufficiale rogante dell'Ente Appaltante nei termini previsti dalla normativa vigente e, nelle more della stipula del contratto, si impegna comunque a svolgere tutti i servizi a partire dalle scadenze previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero nel caso di consegna anticipata dei servizi. Formano parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'Appaltatore, e ne sono materialmente allegati il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Disciplinare Tecnico. Formano parte integrante e sostanziale del contratto stipulato con l'Appaltatore pur non essendo fisicamente ad esso allegati: a) Il Bando e disciplinare di gara; b) Le Dichiarazioni e gli elaborati tecnico-economici prodotti dall'Appaltatore in sede di offerta; c) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08. L'Offerente rimane vincolato all'offerta presentata per 180 (CENTOTTANTA) giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle offerte. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto di appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato

Speciale d'Appalto e suoi allegati, nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e suoi allegati e negli elaborati tecnico/economici di offerta.

Art.14. Consegna dei servizi

La consegna dei servizi di cui all'Art.1 del presente Capitolato da parte dell'Ente Appaltante avverrà nel giorno indicato nel verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto, e comunque dopo l'aggiudicazione definitiva. La Società Appaltatrice non potrà ritardare l'inizio dell'esecuzione del servizio, pena la decadenza "de jure et de facto" dell'appalto. Saranno posti a carico della Società Appaltatrice i danni causati all'Ente Appaltante in conseguenza del ritardo dell'inizio dello svolgimento dei servizi.

Art.15. Obbligo di continuità dei servizi

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore contemplati dalla normativa vigente in materia. Del fatto eventuale dovrà essere data immediata comunicazione all'Ente Appaltante. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, la Società Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n. 146/90, modificata ed integrata dalla legge n. 83/00 per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, la Società Appaltatrice si farà carico di informare sia il Direttore dell'Esecuzione del Contratto circa i modi, i tempi, le modalità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e le misure per la loro riattivazione, sia gli utenti attraverso tutti i canali previsti nel sistema di comunicazione istituito, compresa affissione di volantini, il tutto con preavviso di almeno 4 (QUATTRO) giorni lavorativi rispetto alla data di inizio della sospensione o ritardo del servizio. Non saranno considerati causa di forza maggiore, e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell'Art.27 del presente Capitolato, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili alla Società Appaltatrice. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l'Ente Appaltante si avvarrà delle condizioni di cui all'Art.27 del presente Capitolato.

Art.16. Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che la Società Appaltatrice riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati all'Ente Appaltante con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art.17. Proprietà dei rifiuti raccolti e relative destinazioni

I rifiuti oggetto del presente Appalto conferiti al servizio di raccolta ordinario (rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani) sono di proprietà dell'Ente Appaltante. Tutti i rifiuti destinati allo smaltimento dovranno essere trasportati e conferiti agli impianti di stoccaggio e/o trattamento concordati con il Comune, o fissati dall'Autorità d'Ambito Territoriale o altro organismo sovracomunale, nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori degli impianti stessi. Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio, secondo quanto stabilito nel presente Capitolato e nel Disciplinare Tecnico allegato. Il trasporto dei rifiuti raccolti, indipendentemente dal bacino e dalla distanza, sono ricompresi nel prezzo del servizio. Essi vengono raccolti dalla Società Appaltatrice e conferiti ai siti di recupero o smaltimento finale concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel rispetto della legislazione vigente. Il trasporto dovrà essere effettuato senza fermate intermedie e dovrà avvenire in condizioni di sicurezza stradale e tecnica. L'Ente Appaltante è esente da ogni responsabilità derivante da danni

verso terzi durante le operazioni di trasporto. I rapporti con il CONAI ed i consorzi di filiera sono affidati alla Società Appaltatrice, che gestirà il rapporto di concerto con l'Ente Appaltante. Eventuali costi per la selezione delle frazioni degli imballaggi sono a carico della Società Appaltatrice. Per i RAEE la società Appaltatrice dovrà iscrivere il Comune al centro di coordinamento RAEE. Per i dettagli dei vari casi si rimanda al Disciplinare Tecnico allegato al presente Capitolato.

Art.18. Controlli

L'Ente Appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo della gestione dei servizi, avvalendosi dell'ufficio Tecnico, della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine, riservandosi la facoltà di apportare opportune variazioni, temporanee o definitive, alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. La vigilanza sui servizi competerà all'Ente Appaltante, per tutto il periodo di affidamento in appalto, che la eserciterà con la più ampia facoltà e nei modi, consentiti dalla legge, e ritenuti più idonei. L'Ente Appaltante potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento e a sua discrezione, l'ispezione sugli automezzi, sulle attrezzature, e su tutto quanto faccia parte dell'organizzazione dei servizi, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Capitolato, dal Disciplinare Tecnico e dal DUVRI, nonché di tutte le altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia. La Società Appaltatrice dovrà essere disponibile a controlli sulla qualità e quantità di rifiuti raccolti, da effettuarsi a discrezione dell'Ente Appaltante, potendo, se ritenuto necessario, nominare allo scopo un proprio specifico incaricato, con diritto di affiancamento alla Società Appaltatrice nelle operazioni di raccolta, trasporto e pesatura dei rifiuti. Qualora vengano segnalati dei disservizi da parte del suddetto incaricato, di un referente comunale, od anche solo dei cittadini attraverso i canali di comunicazione istituiti, la Società Appaltatrice dovrà intervenire:

1. immediatamente per i servizi con carattere quotidiano;
2. entro le 24 (VENTIQUATTRO) ore dalla segnalazione per i servizi con frequenze non quotidiane.

La Società Appaltatrice, inoltre, dovrà consegnare al competente Ufficio Comunale, con cadenza mensile:

- a) Fogli di servizio riportanti data, servizio effettuato, personale ed attrezzature impiegate, dati relativi ai conferimenti divisi per tipologia di rifiuto ed eventuale segnalazioni per anomalia del servizio;
- b) Report dei rifiuti conferiti con il calcolo della percentuale raccolta differenziata;
- c) Stato di servizio di tutto il personale dipendente. La Società Appaltatrice, infine, dovrà segnalare immediatamente tutte le circostanze o fatti che possano impedire o compromettere il regolare svolgimento delle operazioni relative al servizio da svolgere.

Art.19. Cauzione definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la Società Appaltatrice dovrà sottoscrivere, prima della stipula del contratto, una cauzione fideiussoria definitiva, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. In presenza di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Anche per la garanzia definitiva si applica il comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (possessione di certificazioni UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI ISO 9000). Detta cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modi: versamento mediante bonifico bancario intestato a Comune di Cerro al Volturno, Tesoreria comunale IBAN: IT63R0530815600000000001423, con la causale: "Cauzione provvisoria gara d'appalto"; fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che

svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art.20. Cooperazione

Il responsabile del cantiere della Società Appaltatrice provvederà a segnalare all'Ente Appaltante quelle circostanze e fatti, rilevati nell'espletamento del proprio compito, che possano ostacolare o rallentare il regolare svolgimento del servizio adoperandosi contestualmente, ove possibile, all'eliminazione degli stessi.

Art.21. Gestione provvisoria

Se del caso, e posto l'obbligo per l'Ente Appaltante di indire per tempo la nuova gara, alla scadenza del contratto. La Società Appaltatrice, dietro richiesta scritta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è obbligata ad assicurare il servizio oltre il termine di scadenza del contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per il periodo necessario al perfezionamento della nuova procedura d'appalto tesa ad individuare la nuova Società Appaltatrice.

Art.22. Subappalto

Tutte le prestazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo ai sensi di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Con riferimento al citato articolo, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le parti del servizio che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Appaltante almeno 20 (VENTI) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3. al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Appaltante, l'affidatario trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
4. non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

È fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (VENTI) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'autorizzazione al subappalto non esime l'Impresa Appaltatrice dalle responsabilità derivatigli dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore. Non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art.23. Cessione del contratto e trasformazione della Società Appaltatrice

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità dell'atto di cessione. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del presente appalto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Ente Appaltante, finché il cessionario (il soggetto

risultante dalla trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per il presente contratto. Nei 60 (SESSANTA) giorni successivi L'Ente Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti prescritti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 (SESSANTA) giorni senza che sia intervenuta opposizione da parte dell'ente appaltante, gli atti cessione di azienda, di trasformazione, fusione o scissione, producono, nei confronti dell'ente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge. Le disposizioni che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art.24. Cessione del credito

Le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i., recante "Disciplina della cessione dei crediti di impresa", sono estese ai crediti derivanti dal presente appalto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità all'Ente Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da notificarsi all'amministrazione debitrice. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili salvo rifiuto, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (QUARANTACINQUE) giorni dalla notifica della cessione. L'Ente Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Art.25. Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dalla Società Appaltatrice verranno trattati dall'Ente Appaltante per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto. La Società Appaltatrice ha facoltà di esercitare i diritti previsti all'art. 13 della legge stessa.

Art.26. Riservatezza

La Società Appaltatrice ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti ed elaborati di progetto forniti dall'Ente Appaltante. Tale riservatezza avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, fatta salva la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Ente Appaltante. La Società Appaltatrice è comunque tenuta a non pubblicare articoli o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuta a conoscenza per causa dello svolgimento dei servizi, salvo esplicito benestare dell'Ente Appaltante. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori. L'Ente Appaltante, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa ed il diritto d'accesso, si

impegna a rispettare il carattere riservato dei dati forniti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione dei servizi forniti dal soggetto candidato.

Art.27. Penali

Per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nei documenti allegati al contratto dei servizi, che non costituiscano causa di decadenza, previa contestazione da parte dell'Ente Appaltante e sentite le motivazioni della Società Appaltatrice, potranno essere applicate le seguenti penalità: In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali assunti per l'esecuzione dei servizi, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile, sarà passibile di sanzioni amministrative giornaliere comprese tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e fino ad un massimo complessivo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale, stabilite nel seguente modo:

RIF.	INADEMPIENZA	IMPORTO(% sul netto contrattuale)
P1	Mancata assunzione del servizio entro i termini stabiliti dal presente Capitolato	1 per mille per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di cinque giorni, oltre i quali l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.
P2	Mancata effettuazione dei servizi del presente contratto	1 per mille per ogni giorno di mancato Svolgimento del servizio.
P3	Mancata evasione delle richieste da parte degli utenti riguardo il servizio a chiamata degli ingombranti, RAEE e verde.	0,3 per mille per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di evasione riportato nell'offerta tecnica.
P4	Mancato rispetto della programmazione ed esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione).	0,5 per mille per singola contestazione
P5	Inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio.	0,5 per mille per ogni evento accertato.
P6	Incompleta raccolta rifiuti in una via, piazza o parte della stessa nei giorni stabiliti.	0,3 per mille per ogni evento e per ogni giorno di accertata inadempienza.
P7	Reiterato riscontro di traboccamenti dei medesimi contenitori dovuto al mancato rispetto della frequenza del ritiro.	0,5 per mille per ogni evento e per ogni giorno di accertata inadempienza.
P8	Mancato prelievo singolo contenitore.	0,3 per mille per ogni evento accertato.

P9	Mancata pulizia dei contenitori.	0,3 per mille per ogni giorno di ritardo sulla programmazione
P10	Mancato lavaggio dei contenitori per rifiuti.	0,5 per mille per ogni singolo ciclo di lavaggio non effettuato.
P11	Mancata riparazione o sostituzione di contenitori segnalati guasti o danneggiati entro 8 (OTTO) giorni dalla comunicazione da parte dell'Ente Appaltante.	0,5 per mille per contenitore per ogni giorno di ritardo oltre l'ottavo giorno.
P12	Operai senza divisa o con divise indecorose o privi dei DPI.	1 per mille per ogni singola contestazione.
P13	Difficoltà degli automezzi dagli standard previsti.	0,3 per mille per ogni singola contestazione relativa alla configurazione esterna (presenza loghi, colori, etc.) dell'automezzo 1 per mille per utilizzo di veicoli non conformi alle norme antinquinamento (almeno Euro 3 usati, almeno Euro 4 nuovi). 1 per mille per ogni contestazione relativa ad omessa manutenzione, pulizia o riverniciatura dei mezzi.
P14	Mancata consegna di report e di documentazione amministrativa e trasmissione delle informazioni attinenti i rifiuti trattati, nei termini indicati dall'Ente Appaltante.	0,5 per mille per ogni giorno di ritardo.
P15	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	per singola inadempienza potrà essere applicata una penalità variabile da 0,3 per mille ad un massimo di 1 per mille.
P16	Mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata poste come obiettivo del presente Capitolato causa inadempienza nello svolgimento del servizio da parte della Società Appaltatrice.	l'importo della penale da applicare sarà calcolato sulla base dell'aumento dei costi legati al maggior quantitativo di rifiuti residuali indifferenziati avviati a trattamento/smaltimento. Rispetto all'aumento dei costi legati al trattamento e smaltimento, il 90% del totale di tali costi sarà addebitato all'

		a Società Appaltatrice mentre la quota residua resterà a carico dell'Ente Appaltante A tale penale si aggiunga il 50% dell'importo della maggiore tassazione per il tributo di conferimento in discarica, previsto dalla normativa vigente.
--	--	---

L'applicazione delle sanzioni sarà diretta o preceduta da una formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro 10 (DIECI) giorni dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore saranno sottoposte all'esame del servizio comunale competente per la successiva eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio dello stesso ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). L'ammontare delle penalità applicabili non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto. Superata tale soglia l'Ente Appaltante darà avvio al procedimento per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/16. La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata alla Società Appaltatrice. Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, la Società Appaltatrice ha l'obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di riferimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare svolgimento. Gli importi relativi alle penali, così come eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di liquidazione della prima fattura utile o, a scelta dell'Ente Appaltante, nella cauzione definitiva. Alla Società Appaltatrice sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogate ed il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo. La Società Appaltatrice sarà in ogni caso tenuta al risarcimento dell'eventuale maggior danno provocato dall'inadempimento realizzato.

Art.28. Esecuzione d'ufficio

Qualora l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione notificata a mezzo pec/fax. Decorso il termine assegnato senza che tali ritardi siano stati eliminati, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio. In tal caso il Comune, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto nel presente Capitolato, avrà la facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio mediante ricorso alle procedure previste dalla normativa vigente. Il recupero delle spese di cui sopra, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso delle spese generali, sarà operato dal Comune con rivalsa sui ratei di canone dovuti alla Società Appaltatrice, a partire dal più prossimo rateo in scadenza, fino a completa estinzione della pendenza.

Art.29. Recesso

L'Ente Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei servizi fino ad allora eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Società Appaltatrice da effettuarsi con un preavviso non inferiore a 20 (VENTI) giorni, decorsi i quali l'Ente Appaltante prende in consegna i servizi e procede alla redazione di verbale di regolare esecuzione o collaudo per quelli fino ad allora regolarmente eseguiti e liquidabili. L'Ente Appaltante può trattenere i beni strumentali necessari allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato purché, a seguito di verbale di regolare fornitura o collaudo, risultino accettati all'impiego nei servizi oggetto dell'appalto, rimborsando all'appaltatore i relativi costi sostenuti, e detratta la quota di ammortamento per il tempo trascorso.

La Società Appaltatrice deve eventualmente rimuovere dai luoghi di proprietà dell'Ente Appaltante ed in disponibilità dell'appaltatore stesso, i materiali non accettati a verifica o collaudo entro 10 (DIECI) giorni dalla sottoscrizione del relativo verbale; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese della Società Appaltatrice medesima.

Art.30. Risoluzione del contratto

L'Ente Appaltante, fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento dei danni, può risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

1. mancato inizio di tutti i servizi trascorsi infruttuosamente 5 (CINQUE) giorni dalla data prevista da contratto;
2. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
3. arbitrario abbandono o sospensione non dipendenti da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in affidamento;
4. penalità comminate in misura complessiva superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto;
5. cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
6. subappalto o cottimo di servizi non autorizzati;
7. cessazione anche di uno solo dei seguenti requisiti:
 - c) iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria necessaria allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato;
 - d) ulteriori iscrizioni ad albi che dovessero impedire la prosecuzione dell'affidamento;
 - e) requisiti specifici ritenuti fondamentali e qualificanti per l'assunzione dell'appalto contenuto nel presente Capitolato;
8. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile Tecnico per reati contro la Pubblica Amministrazione;

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società Appaltatrice sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, anormata degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi dell'Ente Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento propone all'Ente Appaltante, in relazione allo stato dei servizi e alle eventuali

conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Società Appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza facoltà di vantare ulteriore pretesa di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare alla Società Appaltatrice la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (VENTI) giorni, la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti e l'inventario dei materiali e strumenti necessari allo svolgimento del servizio, con relativa presa in consegna. L'Ente Appaltante, in caso di risoluzione del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art.31. Controversie ed elezione di domicilio

Per la cognizione delle controversie è competente il Tribunale Civile e Penale di Isernia. L'Appaltatore dovrà eleggere, ai fini della competenza giudiziaria, il proprio domicilio legale presso il Comune di Cerro al Volturno. La Società Appaltatrice dovrà dunque dichiarare, in sede di stipula del contratto d'appalto il proprio domicilio per tutta la durata del contratto stesso ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti il contratto di appalto. Tutte le intimazioni e le notifiche dipendenti dal presente contratto saranno fatte al Responsabile incaricato del Servizio presso la suddetta sede.

Art.32. Disposizioni particolari

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali, regionali e locali in materia di rifiuti, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche, in quanto applicabili. Si precisa che farà parte integrante del contratto il progetto presentato in sede di gara dall'Appaltatore (nella forma dell'offerta tecnica) contenente tutte le proposte di miglioramento dei servizi di base e quelle di servizi aggiuntivi rispetto a quelli di base e che l'Appaltatore stesso dovrà attuare nel rispetto del cronoprogramma dichiarato.

Art.33. Variazione delle utenze servite

Relativamente al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati presso le utenze domestiche e non domestiche, in caso di variazione del numero degli utenti (nuovi insediamenti abitativi, aumento o diminuzione della popolazione residente), l'Appaltatore assume l'obbligo di provvedere, secondo le indicazioni dell'Ente Appaltante, e secondo le modalità del servizio oggetto del contratto, ad effettuare ogni operazione necessaria per garantire il puntuale e regolare svolgimento del servizio medesimo.

Art.34. Varianti in corso di esecuzione del contratto

Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: 1.esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 2.cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

3. presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi, dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Ente Appaltante varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali, e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5% (CINQUEPERCENTO) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto medesimo. Le varianti qui descritte sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero da soggetto competente, secondo l'Ordinamento dell'Ente Appaltante. Nei casi previsti nel presente articolo, l'Ente Appaltante può chiedere alla Società Appaltatrice una variazione, in aumento o in diminuzione delle prestazioni pattuite, fino a concorrenza di 1/5 (UN QUINTO) del prezzo complessivo previsto dal contratto, che la Società è tenuta ad eseguire, previa sottoscrizione di un Atto di Sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l'Ente Appaltante procede alla stipula di un Atto Aggiuntivo al contratto principale, dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore. Ove non ottenga il consenso dell'Appaltatore, l'Ente Appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei servizi già eseguiti.

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni previste nel presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso la Società Appaltatrice ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente Appaltante, e che il Responsabile del Procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'Appaltatore. Nessuna variazione o addizione ai servizi affidati può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Responsabile del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale con specifico atto. Il mancato rispetto della prescrizione precedente, comporta, salva ogni diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, il ripristino, a carico dell'Appaltatore, dei servizi nella situazione originaria, fermo restando che in nessun caso egli possa vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi eseguiti. Avendo il presente appalto ad oggetto anche la responsabilità in capo alla Società Appaltatrice per la programmazione ed il buon andamento dei servizi, la Società medesima risponde anche dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera, laddove evidentemente causate da carenze del progetto predisposto in sede di partecipazione alla gara. Ai fini del presente articolo si considerano errori o omissioni di progettazione:

1. l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, oltre ogni indicazione di massima contenuta nei documenti di gara, tendenziale e non vincolante per l'Ente Appaltante;
2. la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per ogni aspetto progettuale;
3. il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta;
4. la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali oggetto dell'offerta. Possono formare oggetto di proposta programmatica da parte del concorrente le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti dei servizi, che non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso, e che mantengano

inalterati i tempi di esecuzione e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione. Non sono considerate varianti le attività integrative od aggiuntive disposte dal Responsabile del Procedimento, contenute entro un importo non superiore al 2% (duepercento) dell'importo dell'appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dei servizi.

Art.35. Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente Capitolato d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le norme del Codice Civile ed ogni altra norma o disposizione in materia, anche futura.

Art.36. Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le quali dovranno essere versate prima della stipula del contratto. In sede di stipula del contratto d'appalto il presente capitolato speciale, che è parte integrante e sostanziale dello stesso, potrà essere integrato e modificato con quanto in sede di gara l'aggiudicatario offrirà migliorando, integrando, modificando, le parti relative ai servizi da implementare. In presenza di tali miglioramenti, integrazioni, modifiche, le norme tecniche esecutive dei servizi si adegueranno di conseguenza.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art.37. Piano di Lavoro e monitoraggio delle attività eseguite

La Società Appaltatrice si obbliga a presentare 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data di consegna dei servizi, apposito "Piano di Lavoro" annuale, contenente tra l'altro il cronoprogramma delle singole attività da eseguire. Per ciascuno dei servizi la Società Appaltatrice dovrà inviare i report di programmazione mensili. I Piani di lavoro dovranno rispondere a quanto prescritto nel Disciplinare Tecnico alla voce "standard minimi per l'effettuazione del servizio". La Società Appaltatrice dovrà successivamente attenersi ai Piani di Lavoro e comunque dovrà comunicare, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo, eventuali varianti dell'esecuzione del contratto (es.: percorso dei mezzi). La Società Appaltatrice è inoltre tenuta a: 1.fornire, con cadenza mensile, all'ufficio competente dell'Ente Appaltante apposito rendiconto dettagliato delle prestazioni svolte con i relativi formulari, ed entro i 10 giorni successivi alla fine del mese di riferimento; 2.trasmettere all'Ente Appaltante apposita relazione sugli obiettivi raggiunti ed il resoconto dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata conferiti agli impianti di recupero.

Art.38. Monitoraggio della qualità, efficienza ed efficacia dei servizi

Affinché i risultati ottenuti dai servizi oggetto di appalto siano consoni alle aspettative ed agli obiettivi prefissati, è necessario che la Società Appaltatrice:

- verifichi periodicamente i livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi prestati;
- programmi ed attui le eventuali correzioni necessarie;
- verifichi l'esito delle correzioni apportate attraverso l'analisi dell'evoluzione nel tempo dei risultati ottenuti.

Art. 39. Responsabilità del servizio

La Società Appaltatrice individuerà tra il proprio personale: •un Responsabile Tecnico, incaricato di curare i rapporti di natura giuridico/amministrativa e Tecnica con l'Ente Appaltante; •un

Responsabile dei Servizi (o Responsabile del Cantiere), incaricato dell'organizzazione dei servizi e del controllo sul loro corretto svolgimento, in aderenza alle prescrizioni contrattuali. La Società Appaltatrice, al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, deve fornire un recapito telefonico con costante reperibilità diurna (dalle ore 06.00 alle 22.00), giorni festivi inclusi, e deve comunicare all'Ente Appaltante, per iscritto, il nominativo del responsabile Tecnico e del Responsabile dei Servizi. Il Responsabile Tecnico dovrà essere inquadrato nell'organico del personale dipendente dell'impresa. Al Responsabile Tecnico è affidata la responsabilità della gestione della sicurezza sul lavoro, relativamente al personale dipendente della impresa. Al Responsabile Tecnico fanno inoltre capo gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente relativamente a:

- versamento dei contributi per le assicurazioni previdenziali e antinfortunistiche in favore del personale dipendente;
- obblighi in materia di tutela delle acque, di inquinamento acustico, atmosferico, del suolo e di smaltimento dei rifiuti. Al Responsabile dei Servizi, detto anche Responsabile di Cantiere, sarà affidato il coordinamento dei vari servizi, e sarà il diretto interlocutore per tutto quanto concerne la gestione dei servizi di cui al presente Capitolato. Dovrà essere permanentemente reperibile durante gli orari del loro svolgimento.

È a carico del suddetto responsabile, inoltre, la fornitura ed invio di tutti i dati statistici inerenti ai servizi, la tenuta e la compilazione di registri, se prescritti (anche da eventuali norme emanate o che entreranno in vigore successivamente all'affidamento del servizio), la fornitura di informazioni agli utenti dei servizi, ovvero ai potenziali utenti, la sottoscrizione quale supervisore tecnico/giuridico di tutti i documenti di trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani e di ogni altro documento. Lo stesso dovrà altresì assicurare il rispetto di tutte le norme specifiche in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti, di sicurezza dei lavoratori (ecc.), presenti e future.

Art.40. Personale

La Società Appaltatrice dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del servizio, personale idoneamente qualificato ed in numero adeguato ai servizi da fornire, affinché lo svolgimento degli stessi avvenga in modo conforme alle pattuizioni contrattuali.

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con almeno n. 2 unità (di cui uno autista) a tempo parziale per un totale di almeno n. 30 ore/ Sett. (per n. 6 giorni lavorativi a settimana). L'orario dovrà uniformarsi con quello dei dipendenti comunali, salvo diverse disposizioni da concordarsi con il responsabile del settore ed il Direttore per l'esecuzione del contratto.

La Società Appaltatrice si impegna a garantire la continuità e l'efficienza del servizio, provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente e/o di quello risultato inidoneo. L'inosservanza di tali condizioni costituisce titolo a favore dell'Ente Appaltante per la risoluzione immediata del contratto, senza che la Società Appaltatrice possa avanzare pretese di danni e risarcimenti, e fatta salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti. Compete alla Società Appaltatrice l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e future in materia di prevenzione ed assicurazioni per gli infortuni sul lavoro, malattie professionali e tutela dei lavoratori in genere. La Società Appaltatrice dovrà essere in grado di dimostrare, in ogni momento ed a semplice richiesta dell'Ente Appaltante o di Enti ed Organismi preposti, l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale, mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto. La Società Appaltatrice, prima dell'inizio dei servizi, dovrà comunicare all'Ente Appaltante l'elenco nominativo del personale impiegato e le mansioni di ciascuno. Dovrà, inoltre, procedere alla comunicazione di ogni eventuale variazione dei nominativi degli stessi. La Società Appaltatrice dovrà provvedere, fin dai primi giorni del servizio, a

formare il personale impiegato nello svolgimento del servizio rispetto ai dettagli operativi del medesimo, sia al fine della buona esecuzione del contratto, che delle disposizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dovranno essere previsti aggiornamenti periodici della formazione operativa del personale, anche al di fuori degli obblighi di legge sopraelencati, ed al solo fine della corretta e regolare esecuzione del servizio. La Società Appaltatrice stessa dovrà provvedere a fare eseguire al personale tutti i controlli sanitari, nonché le vaccinazioni che l'autorità sanitaria riterrà necessarie. L'Ente Appaltante è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società Appaltatrice ed il personale impiegato nel servizio. Il personale in servizio dovrà essere vestito e calzato decorosamente, con abiti da lavoro previsti dal contratto. Il personale dovrà, inoltre, essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla Società Appaltatrice. Il personale è tenuto all'osservanza delle disposizioni e regolamenti emanati dall'Ente Appaltante e deve assumere un contegno rispettoso nei confronti della cittadinanza. Ove un dipendente della Società Appaltatrice assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dall'Ente Appaltante nei confronti dell'utenza o del personale dell'Ente Appaltante, la Società Appaltatrice dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e non escludendo, nei casi più gravi, la sostituzione del dipendente stesso. Il personale dovrà inoltre essere munito di tutti quei materiali necessari all'espletamento in sicurezza delle mansioni assegnate. Tutto il personale pertanto dovrà essere munito e, obbligatoriamente indossare in servizio, tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) omologati ed idonei alla protezione della persona ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza. La dotazione minima di detti DPI sarà quella prevista all'interno degli specifici documenti tecnici obbligatori previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Contestualmente alla sottoscrizione del contratto si prevede la firma da parte degli operatori di un impegno etico e morale. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa comunque rinvio alla normativa in vigore.

Art.41. Reperibilità del personale

Per far fronte a situazioni di emergenza, la Società Appaltatrice deve indicare all'Ente Appaltante un recapito operativo dotato di numero telefonico, anche di telefonia mobile, posto ad una distanza congrua a garantire l'intervento di una squadra appositamente attrezzata entro 2 (due) ore dalla chiamata. Il numero telefonico va comunicato all'Ente Appaltante entro la data di inizio del periodo di affidamento del servizio e comunque ogni volta che interviene una variazione del recapito e/o del relativo numero telefonico.

Art.42.Sicurezza sul lavoro

La Società Appaltatrice ha l'obbligo di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire le misure di prevenzione e protezione dai rischi dei propri addetti, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. L'Ente Appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., allegato alla documentazione di gara. Tale documento sarà aggiornato dallo stesso Ente Appaltante, anche su proposta della Società Appaltatrice, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione dei servizi; tale documento, inoltre, potrà essere integrato su proposte dell'aggiudicatario da formularsi entro 10 (DIECI) giorni dall'aggiudicazione, ed a seguito di valutazioni dell'Ente Appaltante.

La Società Appaltatrice è tenuta a depositare, contestualmente alla firma del contratto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) ed il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto, redatti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La mancata presentazione dei suddetti documenti o la redazione non conforme alle disposizioni di legge, comporterà la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei documenti inerenti la sicurezza

qui richiamati da parte della Società Appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell'interessata, costituiscono causa di risoluzione del contratto. La Società Appaltatrice è tenuta a comunicare all'Ente Appaltante i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché gli addetti alla gestione delle emergenze e all'antincendio. L'Ente Appaltante si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte della Società Appaltatrice di quanto sopra descritto. In caso di subappalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in fase di autorizzazione od in generale durante l'esecuzione dell'appalto, la documentazione di supporto relativa agli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08. In caso di subappalto, la Società Appaltatrice dovrà inoltre trasmettere il DUVRI acquisito tra i documenti di gara ai subappaltatori, che si impegneranno a compilare le parti di propria competenza in fase di autorizzazione del subappalto e stipula del relativo contratto a cura della Società Appaltatrice. I contratti di subappalto privi della voce relativa alla quantificazione dei costi della sicurezza saranno considerati nulli. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano alla Società capogruppo.

Art.43. Obblighi e responsabilità della Società Appaltatrice

Di seguito si riassumono gli oneri ed obblighi a carico della Società Appaltatrice:

- a) la Società Appaltatrice è tenuta ad eseguire la migliore prestazione sulla base delle leggi vigenti e dei mezzi a disposizione;
- b) la Società Appaltatrice è responsabile verso l'Ente Appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale avuto in consegna dall'Ente Appaltante e della disciplina dei propri dipendenti. La Società Appaltatrice dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti. L'Ente Appaltante avrà la facoltà di pretendere l'allontanamento dal servizio di quelli che ritenesse necessario, motivandone le ragioni e nel rispetto delle norme vigenti. Nella conduzione e gestione del servizio, la Società Appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni;
- c) tutto il personale della Società Appaltatrice dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; a tale riguardo, prima dell'assunzione del servizio da parte della Società Appaltatrice e, ad ogni successiva assunzione di personale, dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Tecnico e controfirmata dal Rappresentante dei Lavoratori che attesti l'avvenuta formazione di ogni lavoratore impiegato dalla Società Appaltatrice nell'appalto;
- d) nell'esecuzione del servizio appaltato, la Società Appaltatrice curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano gestite impropriamente o contro la legge, e che ogni eventuale rifiuto, che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare, venga trattato nel rispetto delle norme in vigore;
- e) la Società Appaltatrice si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, allo scopo di preordinare in modo efficace ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori;
- f) compete inoltre alla Società Appaltatrice ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio;

- g) la Società Appaltatrice, in caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento di situazioni di pericolo, dovrà, oltre che a dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia, informare senza indugio l'Ente Appaltante per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati;
- h) i mezzi, autorizzati ai sensi della normativa vigente, impegnati nel trasporto e nella raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono essere idonei ad effettuare le operazioni di svuotamento di tutti i contenitori utilizzati e per lo svolgimento di tutti i servizi compresi nel presente Capitolato e nel disciplinare tecnico;
- i) la Società Appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente ed in modo puntuale tutte le difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio;
- j) la Società Appaltatrice si impegnerà a denunciare immediatamente alle Forze dell'Ordine, dandone contestuale comunicazione all'Ente Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si possa manifestare nei propri confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, fornitura di servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere etc.);
- k) la Società Appaltatrice sarà obbligata a comunicare all'Ente Appaltante ogni variazione eventualmente intervenuta nei propri organi societari, ivi comprese quelle relative ai fornitori.

Art.44. Rischi legati all'esecuzione dei servizi e copertura assicurativa

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico della Società Appaltatrice che è obbligata a tenere indenne l'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità conseguente. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati all'ambiente, alle proprietà e alle persone in dipendenza degli obblighi derivanti dall'affidamento nell'esecuzione dei servizi. È pure a carico dell'Appaltatore la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potessero verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà e per danni alle medesime. A tal fine la Società Appaltatrice è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo della Società Appaltatrice. La polizza dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice di primaria importanza. La polizza, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'Ente Appaltante e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori ad € 500.000,00 per ogni evento dannoso. La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della Società Appaltatrice. Quindi la Società Appaltatrice si impegna a stipulare idonee polizze assicurative RCA per gli automezzi e motocicli impiegati nell'appalto. Nel caso di giudizio l'Ente Appaltante dovrà esserne escluso con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

Art. 45. Caratteristiche degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali di consumo

La Società Appaltatrice è tenuta a disporre e a dotarsi di ogni mezzo ed attrezzatura idonea per l'esecuzione compiuta e costante di tutti i servizi del presente capitolato. I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione o comunque in caso di indisponibilità, dovranno essere sostituiti da apposite riserve, che la Società Appaltatrice avrà cura di procurare in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. I mezzi dovranno essere dotati di apposita copertura assicurativa, carta di circolazione e quanto altro previsto dalla legge. Inoltre, la Società Appaltatrice dovrà farsi attestare tramite una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale l'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del DM 28 aprile 1998, n.406, in relazione alla tipologia dei rifiuti da trasportare, che contenga tutti i dati previsti dalla Deliberazione del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali del 27 settembre 2000, n. 4 così come modificata dalla Delibera del 12 maggio 2003, n.5. I veicoli utilizzati per il servizio di raccolta dovranno essere dotati di tutti i dispositivi che tutelino e salvaguardino la sicurezza degli addetti al servizio. Detti dispositivi dovranno essere costantemente tenuti in efficienza; l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli sui vari dispositivi e misurazioni sui livelli di rumorosità durante tutto il periodo contrattuale. Le attrezzature e i mezzi successivamente immessi nel servizio dovranno avere le caratteristiche riportate nel progetto presentato dalla Società Appaltatrice. La Società Appaltatrice dovrà garantire la qualità, la rispondenza alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza e la correttezza di utilizzo degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni onere derivante dall'inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza dei dispositivi dovranno essere costantemente tenuti in efficienza; l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di eseguire verifiche e controlli sui vari dispositivi e misurazioni sui livelli di rumorosità durante tutto il periodo contrattuale. Le attrezzature e i mezzi successivamente immessi nel servizio dovranno avere le caratteristiche riportate nel progetto presentato dalla Società Appaltatrice. La Società Appaltatrice dovrà garantire la qualità, la rispondenza alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza e la correttezza di utilizzo degli automezzi, delle attrezzature e dei materiali, assumendo a proprio carico ogni onere derivante dall'inosservanza delle norme vigenti per la sicurezza del lavoro e per la prevenzione degli inquinamenti. Ogni anno la Società Appaltatrice dovrà procedere ad un esame dei gas di scarico di tutti i veicoli a motore presenti nel cantiere, nonché ad un esame delle emissioni sonore. La documentazione comprovante l'esito degli esami dovrà essere trasmessa al Responsabile del Procedimento. Resta inteso che l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero e della conformità dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti alle vigenti norme in materia di sicurezza e per la prevenzione degli inquinamenti, e di disporre affinché quelli non idonei vengano o sostituiti o resi idonei. La Società Appaltatrice è tenuta a provvedervi nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l'Ente Appaltante. Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire in osservanza alle vigenti leggi, in particolare il Codice della Strada, il regolamento di esecuzione e le leggi complementari, con veicoli in perfetta efficienza, ordine e pulizia, privi di esalazioni moleste a bordo. Ogni dettaglio relativo è riportato nella corrispondente sezione del Disciplinare Tecnico, allegato al presente Capitolato e parte integrante di esso.

Art.46. Uso, collocamento e manutenzione delle attrezzature per il servizio

La Società Appaltatrice dovrà collocare e mantenere a sue spese in buono stato le attrezzature presenti sul territorio e quelle eventualmente fornite dall'Ente Appaltante per l'esecuzione del servizio. Resta a carico della Società Appaltatrice la collocazione di ulteriori contenitori che l'Ente Appaltante richiederà, anche in tempi successivi all'avvio del servizio, per l'ottimizzazione del

medesimo; si intendono sempre a carico della Società Appaltatrice tutti gli oneri derivanti da qualsiasi riposizionamento delle attrezzature fornite per il servizio. Allo scadere dell'appalto le attrezzature dovranno essere restituite funzionanti ed in buone condizioni di manutenzione. Nel caso di rotture o malfunzionamenti le attrezzature dovranno essere riparate o sostituite con attrezzature aventi caratteristiche analoghe, dalla Società Appaltatrice. Pertanto risulteranno a suo carico, durante il periodo di vigenza contrattuale, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, compresa la sostituzione e gli eventuali pezzi di ricambio. Le modalità di manutenzione ed il lavaggio delle attrezzature sono descritte nel Disciplinare Tecnico, allegato al presente Capitolato e parte integrante di esso.

Dalla Residenza Municipale, lì 14 marzo 2017

Il Responsabile del Servizio
Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. Mirello Fattore